



263/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 76752 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Viola.

RICORRENTE

CONTRO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal Dirigente del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in proprio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

RESISTENTI

Fatto

Con la sentenza non definitiva - ordinanza n. omissis la posizione delle parti è stata così rappresentata:
"- il ricorrente, ex sottoufficiale dell'Esercito Italiano dal omissis al omissis (data del congedo assoluto), poi transitato nel contingente speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sino al omissis, data a decorrere dalla quale è stato posto in quiescenza, ha convenuto in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia, con ascrizione alla 6^ ctg. TAB. A. per l'infermità "ipotiroidismo da tiroidectomia totale e linfadenectomia per carcinoma tiroideo papillifero in terapia sostitutiva" a decorrere dalla data del congedo, con condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del trattamento stesso e di tutti i ratei non corrisposti, maggiorati di interessi legali. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, della nota del omissis con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto il recupero delle somme già percepite a seguito della liquidazione, in via provvisoria, del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trattamento pensionistico, determinate nell'importo di € omissis mediante ritenuta mensile di € omissis per 60 rate; in via istruttoria, ha chiesto di ammettere CTU medico legale;

- a fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato che il decreto definitivo di pensione (oggetto di gravame) del omissis è stato adottato, a seguito di presentazione della domanda amministrativa del omissis, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso il 23 maggio 2015, ma in difformità rispetto alle valutazioni medico-legali espresse dalla CMO di Roma nel verbale BL-B n. omissis del omissis;

- con memoria del 29.8.2019 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso, e in via subordinata l'intervenuta prescrizione quinquennale degli emolumenti arretrati, con vittoria di spese. Ha evidenziato la legittimità delle procedure seguite, con particolare riferimento al decreto impugnato, atto dovuto in presenza di giudizio negativo del Comitato di Verifica, obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione;

- con memoria depositata il 13.6.2019 si è costituito

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, eccependo, in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, riservandosi, nel caso di nomina di un CTU richiesta alla quale si è opposto, di indicare un consulente tecnico di parte;

- con memoria del 14.6.2019 si è costituito in giudizio, per il tramite della Segreteria Principale di Sicurezza presso la Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il rigetto del ricorso; in particolare la Presidenza ha evidenziato che il provvedimento definitivo di pensione è stato adottato sulla base del parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio, organo collegiale chiamato a valutare il nesso eziopatogenetico tra il servizio e l'infermità riscontrata, a differenza della Commissione medica alla quale compete l'accertamento o meno della infermità con la formulazione della relativa diagnosi;

- all'udienza del 12 luglio 2023 l'avvocato Giuseppe Viola per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per la nomina di una CTU; la dottoressa Iris Marocchini

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per il Ministero della Difesa e Annamaria Alimandi per il MEF si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, nessuno è comparso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Con la citata sentenza non definitiva - ordinanza è stata dichiarata l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di Servizio, disponendo nei suoi confronti la compensazione integrale delle spese di lite ed è stato chiesto il parere medico legale all'U.M.L. presso il Ministero della Salute formulando il seguente quesito: "a) *dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, alla data di presentazione della domanda amministrativa del omissis delle infermità "ipotiroidismo da tiroidectomia totale e linfadenectomia per carcinoma tiroideo papillifero in terapia sostitutiva"; b) nel caso affermativo, trattamento pensionistico e categoria di ascrizione tabellare da riconoscere".*

Con la precedente ordinanza n. 297/2019 è stata accolta la domanda cautelare con conseguente sospensione del provvedimento di recupero dell'indebitato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

L'UML ha depositato il parere medico - legale.

All'udienza del 21/05/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Giuseppe Viola ha preso atto della perizia medica e ne ha contestato il contenuto. Ha chiesto di formulare chiarimenti al CTU ed in subordine ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa si è riportata agli atti e ha insistito per il rigetto del ricorso. Al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere il trattamento pensionistico privilegiato di 6^a ctg. TAB. A. per l'infermità "ipotiroidismo da tiroidectomia totale e linfadenectomia per carcinoma tiroideo papillifero in terapia sostitutiva.

Al riguardo, l'UML dopo aver esaminato la documentazione, ha rilevato che *"l'attività di servizio svolta dal ricorrente nelle varie fasi della propria storia lavorativa in forza all'Esercito Italiano non assurge ad antecedente causale/concausale della patologia neoplastica dallo*

stesso presentata.

Non si ravvede infatti la presenza di fattori peculiari che consentano di discostarsi da tutti i dati confermati nei numerosi studi scientifici presenti in Letteratura, basantesi non unicamente ed esclusivamente su indagini ed osservazioni cliniche, ma trovanti la solida validazione in dati epidemiologici incontrovertibili: la neoplasia del Sig. XX non può essere correlata né in via causale né in via concausale alla attività di servizio svolta dallo stesso.

A ciò si aggiunga che il modesto periodo di esposizione e l'insorgenza della patologia per cui è ricorso consentono di escludere con elevato grado di probabilità che la neoplasia dallo stesso sviluppata non sarebbe insorta se lo stesso non avesse assolto a quei precipui compiti.

Pertanto, appare di tutta evidenza l'inesistenza di elementi in grado di modificare il giudizio già espresso dal comitato di verifica per le cause di servizio dal momento che la patologia neoplastica tiroidea sviluppata dal Ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, né in via causale né in via concausale".

Il suddetto parere medico - legale è condiviso da

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

questo giudice e, quindi, va rigettata la domanda relativa al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Per quanto attiene al recupero dell'indebito di € omissis di cui alla nota del omissis, si rileva che in materia di indebito pensionistico la giurisprudenza contabile ha precisato che *"in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione"* (Sezioni Riunite n. 7/2007).

Con successiva pronuncia n. 7/2011 le Sezioni Riunite hanno precisato che rimane, comunque, fermo il potere dell'Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto *"gli artt. 203, 204 e 205 del DpR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale".

Da ultimo con la sentenza n. 2/2012 le Sezioni Riunite hanno in parte rivisitato l'orientamento espresso con la suddetta pronuncia n. 7/2007, affermando che la sola scadenza del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa all'attivazione del recupero dell'indebito, ma, tuttavia, nella medesima pronuncia hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: *"Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel caso in esame il trattamento pensionistico provvisorio è stato liquidato a seguito del collocamento a riposo in data omissis, con nota del 3/05/2017 è stato comunicato il decreto definitivo del 18/09/2015 che ha liquidato la pensione ordinaria in luogo di quella privilegiata e con nota del omissis è stato disposto il recupero dell'indebito.

Dalla documentazione in atti, risulta, quindi, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il decreto definitivo e la nota di recupero dell'indebito dopo oltre sei anni e che la condotta del ricorrente non ha inciso sull'errore posto in essere dall'amministrazione, con conseguente legittimo affidamento sulla percezione delle somme da

parte del ricorrente in presenza, peraltro, di verbali di visite mediche favorevoli, non ostando a tal fine quanto dedotto dai resistenti circa l'indicazione contenuta nel prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico in ordine alla provvisorietà dello stesso salvo conguaglio, trattandosi di annotazione che riguarda tutti i trattamenti erogati in via provvisoria nelle more della liquidazione definitiva.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, l'importo di € *omissis* va dichiarato irripetibile; sulle somme eventualmente da restituire spettano gli interessi legali dalla domanda (giudiziale o amministrativa) o dalle trattenute ove successive, in conformità alla sentenza n. 33/2017 delle Sezioni riunite.

Le spese legali sono compensate in ragione della complessità e dell'esito complessivo del giudizio, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara irripetibile la somma di € *omissis* e sulle somme eventualmente da restituire spettano gli

interessi legali dalla domanda (giudiziale o amministrativa) o dalle trattenute ove successive; -
- rigetta la domanda relativa alla pensione privilegiata;
- compensa delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA